

LAVOROdi **ALBERTO BORTOLETTO****Esonero contributivo per aziende con certificazione di genere**

Nuovo sgravio contributivo per le aziende del settore privato che conseguono la certificazione della parità di genere quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità tra uomo e donna.

Migliaia di persone subiscono quotidianamente discriminazioni nel mondo del lavoro. Questo fenomeno desta non poca preoccupazione, a maggior ragione se consideriamo che ha l'effetto di ledere i diritti fondamentali delle persone. Si tratta di atteggiamenti che limitano la crescita economica e sociale non solo di un singolo individuo, ma anche della società stessa nel suo complesso.

Per tutelare tali aspetti, con l'emanazione della L. 162/2021, si è cercato di porre rimedio introducendo alcune novità in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Per prima cosa è stata abbassata a **50 dipendenti** la soglia per le aziende tenute alla presentazione del **rapporto biennale sulla situazione del personale**.

Ma la vera novità introdotta dalla L. 162/2021 sta nell'introduzione della c.d. **certificazione di genere**.

Di cosa si tratta?

Di fatto, è una vera e propria certificazione volontaria che le aziende possono richiedere agli organismi accreditati per attestare la conformità dell'organizzazione della propria impresa ai principi di parità di genere in merito alla retribuzione ed alle condizioni di carriera.

Ma non finisce qui, perché le aziende del settore privato che ottengono la certificazione possono essere **esonerate dal versamento dei contributi previdenziali** per un valore pari all' **1%** **sulla generalità dei lavoratori dipendenti** e fino ad un massimo di **50.000 euro annui**.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Il D.M. 20.10.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dell'esonero stesso e gli interventi finalizzati all'incremento della parità salariale di genere e della contribuzione femminile al mercato del lavoro.

Le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, tramite il Legale Rappresentante o un suo delegato, dovranno inoltrare in via telematica un'apposita **domanda all'Inps** secondo termini e modalità indicate dall'istituto tramite apposite istruzioni che seguiranno a breve.

Nella domanda dovranno essere contenute le seguenti **informazioni**: dati dell'azienda; retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione; forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato; dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso della certificazione e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro; periodo di validità della certificazione. Ovviamente, non poteva mancare la previsione di un **organo atto a verificare la corretta fruizione dell'esonero** stesso: il ruolo in questione spetta proprio all'Inps. Il datore di lavoro che ha fruito del beneficio pur non avendone diritto, sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti, nonché alle sanzioni di legge.